



COMUNE DI CASTEL DEL PIANO

Provincia di Grosseto

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 34 DEL 21-07-26

Assessorato:

Ufficio: AMMINISTRATIVO

Oggetto: TRIBUTI-TASSA SUI RIFIUTI (TARI): APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che:

Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTA la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783;

CONSIDERATO che l'art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, è applicabile anche alla Tari;

RICHIAMATO il Regolamento comunale «Regolamento per l'applicazione della nuova della Tassa sui rifiuti (TARI)» approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 13.03.2023;

RITENUTO di modificare il suddetto Regolamento per renderlo compatibile con le seguenti disposizioni o esigenze sopravvenute:

TENUTO CONTO della Legge 199/2025 che all'articolo 1 comma 677 ha disposto lo slittamento al 31 luglio del termine per l'approvazione del PEF TARI, delle tariffe e delle modifiche regolamentari stabilendo *"All'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: « 30 aprile», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio»."*

VERIFICATO, pertanto, che il testo modificato dell'art. 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 recita *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile"*

CONSIDERATO che, conseguentemente, le modifiche del regolamento TARI approvate entro il termine fissato per l'approvazione delle tariffe (quest'anno il 30 luglio 2026, in virtù della proroga) possono legittimamente decorrere dal 1° gennaio 2026, purché siano rispettati i termini di legge per l'approvazione e la pubblicazione previsti dalla disciplina dei tributi locali. Infatti, l'art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, nr. 388, prevede testualmente *"il termine per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione"*. Detta norma deve essere coordinata con le disposizioni di legge statale che stabiliscono il termine per l'approvazione delle tariffe e dei regolamenti tari al 31 luglio di ciascun anno. Successivamente alla legge 388/2000, la disciplina della TARI è stata coordinata con i termini speciali fissati annualmente dal legislatore (nel 2026 il 31 luglio), con la conseguenza che il termine speciale sostituisce quello ordinario del bilancio. Pertanto, se il legislatore ha fissato al 31 luglio 2026 il termine per l'approvazione delle tariffe e degli atti connessi, anche le modifiche regolamentari approvate entro tale data possono avere efficacia dal 1° gennaio 2026.

VISTI:

- l'art. 57-bis co 2 del D.l. 124/2019, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, istitutivo del bonus sociale rifiuti a favore degli utenti domestici del servizio integrato dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 gennaio 2025, n. 24 recante "Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate" pubblicato nella G.U. n. 60 del 13 marzo 2025 (di seguito: d.P.C.M. 21 gennaio 2025);
- la Delibera ARERA del 29/07/2025 n. 355/2025/R/rif e il "Testo unico per la regolazione delle modalità applicative per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti (TUBR)" che all'art. 10 c. 1 prevede quanto segue: *"I gestori dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti iscritti a SGATE procedono al riconoscimento dell'agevolazione medesima entro il 30 giugno di ciascun anno a+1 nella prima rata utile. In caso di incapienza di tale rata, l'importo residuo dell'agevolazione dovrà essere riconosciuto nella successiva rata utile;"*

TENUTO CONTO che il bonus, che è pari al 25% della Tari/tariffa corrispettiva dovuta dal

cittadino, viene riconosciuto automaticamente (senza che l'utente ne debba fare esplicita richiesta) a tutti i nuclei familiari che hanno presentato all'INPS una DSU (dichiarazione sostitutiva unica) e ottenuto un livello di attestazione ISEE sotto la soglia prefissata di 9.530 euro (estesa a 20.000 euro per i nuclei familiari con almeno 4 figli a carico) entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è stata presentata la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU);

VERIFICATO che dall'anno 2026 la soglia ISEE per aver diritto al bonus è stata aumentata ad € 9.796,00;

TENUTO CONTO che ARERA solo nei chiarimenti del 30 marzo 2026, confermando quanto stabilito nei precedenti chiarimenti del 17 marzo 2026, specifica quanto segue *"Il bonus nazionale è indipendente dal bonus locale erogato dal Comune. I GTRU ("Gestori Tariffe e Rapporto con gli Utenti") possono applicare misure di maggior favore ai propri utenti come stabilito dagli enti locali e come disposto dalla normativa, come, ad esempio, aumentare il valore dello sconto o ampliare la platea dei beneficiari; il costo relativo alle misure di maggior favore rispetto al bonus nazionale non potrà essere portato in perequazione poiché tali condizioni migliorative non possono in nessun caso essere finanziate dalla componente tariffaria UR3.*

Conseguentemente i GTRU, anche qualora nell'anno 2025 abbiano applicato degli sconti ad una parte degli utenti in condizione di disagio economico, dovranno quantificare ed erogare il bonus sociale nazionale relativo all'anno 2025. Il Bonus nazionale dovrà essere quantificato sull'importo della TARI/tariffa corrispettiva del 2025 prima dell'applicazione di qualsiasi agevolazione di natura soggettiva, quali per esempio le agevolazioni riconosciute a livello locale, eventualmente già corrisposte per il medesimo anno, come evidenziato nei ritenuti della deliberazione 355/2025/R/com. Il Bonus sociale 2025 dovrà essere riconosciuto entro il 30 giugno 2026 nella prima rata utile.";

CONSIDERATO

che il Comune di Castel del Piano è qualificato, in sede di ambito ATO Toscana Sud, come comune a bassa densità abitativa e distribuzione 'estensiva' del servizio, con conseguente aggravio dei costi unitari del servizio di raccolta rispetto ai comuni a maggiore densità ('intensivi');

che la necessità di contenimento di tali costi ha reso necessaria l'elevazione del grado di industrializzazione del servizio di raccolta mediante l'introduzione di cassonetti stradali a prelievo monoperatore con sistema di riconoscimento dell'utente, in via prevalente sul territorio comunale, fatta salva la specificità del centro storico;

che tale riorganizzazione comporta strutturalmente una minore densità dei punti di raccolta e, conseguentemente, un incremento della distanza media tra gli insediamenti sparsi e il più vicino punto di raccolta;

che il territorio comunale presenta caratteristiche di agevole accessibilità e percorribilità tali da consentire comunque all'utenza di usufruire agevolmente del servizio anche a distanze superiori rispetto al parametro finora vigente;

che il mantenimento della soglia previgente di 500 metri, non più corrispondente all'attuale assetto industriale del servizio, determinerebbe l'attribuzione della riduzione tariffaria di cui all'art. 11 a una parte rilevante e crescente di utenze, con conseguente necessità di redistribuire il relativo mancato gettito sulla restante platea contributiva, in contrasto con il principio di integrale copertura dei costi del servizio di cui all'articolo 1, comma 654, della legge 147/2013 da porre a carico dei produttori del rifiuto;

che si ritiene pertanto necessario adeguare il parametro distanziometrico di cui all'art. 11 alla mutata configurazione industriale del servizio e modificare altresì la percentuale di riduzione concedibile alle utenze che si trovino oltre il limite fissato, evidenziando che comunque il servizio viene svolto per tutto il territorio e che la distanza dal cassonetto non è da solo un indice che evidenzia carenza assoluta o relativa del servizio;

RICHIAMATO l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

VISTO il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 35, in data 30.06.2021;

VISTO il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

ATTESO che l'approvazione dei regolamenti rientra nella competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** il nuovo «Regolamento per l'applicazione della nuova della Tassa sui rifiuti (TARI)», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale e che si compone di n. 23. articoli che sostituisce integralmente il precedente «Regolamento per l'applicazione della nuova della Tassa sui rifiuti (TARI)» approvato con propria precedente deliberazione n. 18 del 24.05.2023 e abrogato a far data dall'entrata in vigore del nuovo regolamento;
2. **DI DARE ATTO** che il suddetto regolamento si applica dal 1° gennaio 2026 a condizione che sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto 3 del presente dispositivo;
3. **DI PROVVEDERE** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13.
4. Di pubblicare, altresì, sul sito istituzionale del Comune, nella sezione dedicata, il regolamento allegato;
5. Di dichiarare, stante l'urgenza della sua applicazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.